

Giovanni Serges*

I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano

Il saggio è diretto a verificare se nei confronti degli obblighi internazionali diversi da quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo si configurino strumenti ulteriori, rispetto alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, per assicurare il rispetto delle norme convenzionali a fronte di norme interne confliggenti con il trattato.

1. L'interpretazione dell'art. 117, 1° comma, Cost. nella giurisprudenza costituzionale ed il ruolo assunto dalla CEDU nella posizione della Corte

Proprio nel periodo in cui più intenso ed acceso si è fatto il dibattito intorno alla insufficienza ed inadeguatezza della riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, additata come la causa principale se non esclusiva dello straordinario incremento della conflittualità tra Stato e sistema regionale in ragione della complessiva inadeguatezza del disegno relativo, quanto meno, all'autonomia legislativa regionale, la sola parte di quella riforma che risulta al riparo da critiche o osservazioni di sorta è quella contenuta nel primo comma dell'art. 117 Cost. Si tratta, come è noto, della disposizione che ha introdotto il vincolo dell'intera produzione legislativa, sia statale che regionale, agli obblighi discendenti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea. Se, per questa ultima parte, può riconoscersi come la disposizione in parola si sia, per così dire, limitata ad una conferma dell'esistente, ossia alla conferma della diretta

* Giovanni Serges è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi Roma Tre dove ha insegnato anche Diritto costituzionale regionale e Teoria e tecnica della legislazione. La sua attività scientifica ha riguardato, in particolare, il sistema delle fonti del diritto, la giustizia costituzionale, la funzione giurisdizionale ed il sistema delle autonomie locali. Fa parte del Consiglio direttivo della Scuola delle professioni legali e del Master Diritto penitenziario e Costituzione.

applicabilità delle norme europee fondata sulle limitazioni di sovranità già consentite in forza dell'art. 11 Cost.¹, ben diverso è risultato il ruolo assunto dall'imposizione del rispetto degli obblighi internazionali². Superate alcune iniziali incertezze interpretative³ che sembravano far leva sulla collocazione 'topografica' della disposizione nella parte della Costituzione dedicata all'autonomia regionale e riconosciuto così (implicitamente) che essa in realtà si salda con le due disposizioni costituzionali della prima parte (gli artt. 10 e 11 Cost.) nelle quali è racchiusa l'apertura internazionalistica del nostro ordinamento, la portata fortemente innovativa contenuta in questa disposizione ha trovato una sicura conferma ed una stabile sistemazione nelle due, ormai famose sentenze del 2007 (la n. 348 e 349) della Corte costituzionale⁴. La Corte ha così chiarito che le norme pattizie contenute in

¹ Come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010 l'art. 117, primo comma, ha «confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il limite all'esercizio della funzione legislativa imposto dall'art. 117, primo comma Cost., è tuttavia solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea, rapporto che, complessivamente considerato e come disegnato da questa Corte negli ultimi decenni, trova ancora sicuro fondamento nell'art. 11 Cost.».

² L'inserimento di una disposizione costituzionale che assicuri la prevalenza delle norme di origine pattizia nell'ipotesi di conflitto con leggi interne è assicurata in molte Costituzioni contemporanee, ed in Europa, in particolare nelle Costituzioni francese e spagnola. Sul punto cfr. G. CATALDI, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2008, p. 328.

³ Si vedano sul punto, in particolare, le osservazioni di C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento comunitario*, in «Il Foro italiano», 2001, p. 145 ss.; E. CANNIZZARO, *La riforma federalista della Costituzione e gli obblighi internazionali*, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, p. 921 ss. Più recentemente il CANNIZZARO, *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 2011, p. 40 ss. è ritornato sull'argomento sottolineando come il vincolo di cui all'art. 117 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale a partire dalle due sentenze del 2007, si riveli particolarmente gravoso in quanto l'esistenza di un accordo internazionale ha l'effetto di «cristallizzare lo stato della legislazione, impedendo che essa si adegui al mutare del costume sociale» con la conseguenza che «riforme legislative anche assai importanti, potrebbero essere dilazionate nel tempo, o addirittura impedita per il fatto che esse insistono in materie coperte da trattati, magari remoti nel tempo e di rilievo minore per l'equilibrio normativo internazionale. Queste ragioni, unitamente alle perplessità ingenerate dal funzionamento tecnico del meccanismo disposto dall'art. 117, comma 1, avevano indotto una parte della dottrina a prospettare una diversa funzione della disposizione costituzionale. Con essa non si sarebbe voluto formulare una garanzia costituzionale rispetto alla generalità degli obblighi internazionali, quanto piuttosto stabilire un meccanismo di coordinamento fra leggi e gli accordi internazionali conclusi rispettivamente da Stato e Regioni».

⁴ Che la formula adottata dalla legge di revisione costituzionale comportasse la illegittimità

trattati internazionali, bilaterali o multilaterali, una volta immesse nell'ordinamento mediante i meccanismi di adattamento, vale a dire attraverso il procedimento ordinario, ma ancor più (per via della più frequente utilizzazione) mediante l'ordine di esecuzione, assumono la funzione di norme interposte nel giudizio di costituzionalità e sono pertanto messe al riparo da violazioni ad opera di successive leggi ordinarie che con esse risultino configgenti. In altri termini, la garanzia del rispetto degli obblighi internazionali imposta dall'art. 117, 1° comma, Cost., comporta che un trattato internazionale ratificato e reso esecutivo nell'ordinamento italiano sia messo al riparo da possibili ripensamenti del legislatore e condizioni la produzione legislativa che ad esso dovrà dunque conformarsi. Analogamente anche le leggi ordinarie anteriori, eventualmente confliggenti con le norme di adattamento al trattato, saranno suscettibili di essere annullate ove il loro contenuto contrasti con le norme pattizie. Il quadro delineato nelle due sentenze 'gemelle' del 2007 è stato successivamente ancor più definito dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 311 del 2009 la Corte riassume le linee di fondo del ruolo attribuito alla norma costituzionale sottolineando, in particolare, che l'espressione 'obblighi internazionali' in esso contenuta, «si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost.». Così interpretato – aggiunge la Corte – «l'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi» con la conseguenza «che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Con specifico riferimento alla CEDU viene poi precisato «che al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti» di guisa che «nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve, pertanto, procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica». Una simile attività

costituzionale delle norme interne configgenti con i vincoli internazionali era stato, peraltro, sottolineato, poco dopo la riforma, da autorevole dottrina: vedi, in particolare, B. CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari*, in «Il Foro Italiano», 2002, p. 229 ss.

interpretativa deve poi svolgersi in maniera che l'apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente rispetti «la sostanza di quella giurisprudenza, secondo un criterio già adottato dal giudice comune e dalla Corte europea». Solo quando il giudice comune ritenga impossibile «comporre il contrasto in via interpretativa», non potendo egli «procedere all'applicazione della norma della CEDU (allo stato, a differenza di quella comunitaria, sprovvista di effetto diretto) in luogo di quella interna contrastante», né «tanto meno fare applicazione di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione», dovrà «sollevare la questione di costituzionalità con riferimento al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., ovvero anche dell'art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. La clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata dall'art. 117, primo comma, Cost., attraverso un meccanismo di rinvio mobile del diritto interno alle norme internazionali pattizie di volta in volta rilevanti, impone infatti il controllo di costituzionalità, qualora il giudice comune ritenga lo strumento dell'interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto». Una volta sollevata la questione di legittimità costituzionale, spetterà poi alla Corte il compito anzitutto «di verificare che il contrasto sussista e che sia effettivamente insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo. La Corte dovrà anche, ovviamente, verificare che il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU, dal momento che la diversa ipotesi è considerata espressamente compatibile dalla stessa Convenzione europea all'art. 53. In caso di contrasto, dovrà essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla invocata norma della CEDU». La Corte in quell'occasione ha, infine, chiarito «che ad essa è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve», ma tuttavia essa potrà «verificare se la norma della CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione. Il verificarsi di tale ipotesi, pure eccezionale, esclude l'operatività del rinvio alla norma internazionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.; e, non potendosi evidentemente incidere sulla sua legittimità, comporterà l'illegittimità della legge di adattamento».

2. Le questioni risolte ed i problemi aperti dalla svolta giurisprudenziale del 2007

Il quadro così delineato – che ha colmato una lacuna nell’ambito dei principi costituzionali (per usare l’espressione della Corte) – ha risolto definitivamente una serie di questioni da tempo aperte e, a sua volta, ha finito con il prospettare alcuni profili problematici, tra i quali spicca, a mio avviso, proprio quello relativo alla posizione degli obblighi internazionali diversi dalla CEDU in ragione della circostanza che la netta svolta giurisprudenziale relativa al diritto internazionale pattizio è, in realtà, interamente costruita intorno alla peculiare posizione di questo trattato internazionale nel quale, ad una previsione amplissima del sistema dei diritti (per molti versi coincidente con quella contenuta nella nostra Costituzione o in testi costituzionali degli Stati aderenti), si accoppia anche la garanzia di un giudice specifico chiamato a tutelare il rispetto della Convenzione da parte dei singoli Stati ed al quale, dunque, spetta il potere di interpretare i principi del trattato.

Prima di affrontare questo specifico punto appare utile precisare, procedendo in maniera assai sintetica, che, quanto alle questioni risolte, può dirsi che la svolta giurisprudenziale abbia chiarito almeno quattro profili.

In primo luogo – e si tratta di un profilo quasi scontato – si conferma che il diritto internazionale pattizio è estraneo al campo di applicazione dell’art. 10 Cost. con il quale, invece, si immettono all’interno dell’ordinamento italiano solo le norme generalmente riconosciute, o, più correttamente, si immettono nell’ordinamento italiano norme di contenuto identico alle corrispondenti norme del diritto internazionale generale. Si tratta in realtà, per questo verso, di una conferma di una posizione che la Corte aveva già ripetutamente assunto in epoca precedente, rifiutando di aderire alla tesi, pur autorevolmente sostenuta, che faceva derivare dalla norma generalmente riconosciuta (e, pertanto, recepita integralmente nell’ordinamento interno) *pacta sunt servanda* la conseguenza dell’adattamento automatico a tutto il diritto internazionale pattizio⁵.

⁵ La tesi, originariamente sviluppata da R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori Editore, Napoli 1968, p. 64 ss., è stata poi ripresa con ulteriori originali svolgimenti da F. MODUGNO, *Considerazioni preliminari sulle intese tra Stato e Chiesa nel c.d. sistema delle fonti*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Mucchi Editore, Modena 1989, p. 935 ss, ma spec. p. 956, ove si precisa che «se è norma dell’ordinamento interno che i trattati vadano osservati, una volta che le clausole di essi siano rese esecutive da legge come norme di diritto interno, non sembra più possibile sostenere che queste ultime possano essere poi abrogate, modificate ecc., da una semplice legge ordinaria che non sia, a sua volta, esecutiva di un accordo modificativo. Insomma la legge esecutiva di un

In secondo luogo, una volta affermato che il contrasto di una norma interna con una norma convenzionale (ed in particolare con la CEDU) si risolve in una violazione indiretta dell'art. 117, 1° comma, Cost. e dà vita, pertanto, ad una questione di costituzionalità nella quale la norma del trattato (o più correttamente la norma di adattamento) assume il ruolo di norma interposta, viene superata quella prospettiva di inquadramento dei rapporti con le norme convenzionali che, adombrata in un isolato precedente della stessa giurisprudenza costituzionale, aveva poi trovato un certo favore nella giurisprudenza ordinaria di legittimità. Mi riferisco alla posizione secondo cui, in ragione della natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali ratificate e immesse nell'ordinamento, si debba ritenere la natura sovraordinata delle norme della convenzione con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice della norma interna contrastante con quella pattizia dotata della immediata precettività rispetto al caso concreto⁶. In realtà la svolta giurisprudenziale del 2007 e la sua successiva stabilizzazione non sembrano più lasciare spazio a prese di posizione dei giudici comuni nel senso della diretta applicazione (con conseguente disapplicazione del diritto interno sia anteriore che successivo)⁷.

trattato o accordo internazionale non può essere legittimamente contrastata da una legge semplice». La posizione della Corte sul punto era stata resa più esplicita che in altre occasioni con la sentenza n. 323 del 1989 ove la Corte precisava che «i trattati internazionali vengono ad assumere nell'ordinamento la medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione. Quando l'esecuzione è avvenuta mediante legge ordinaria, essi acquistano pertanto la forza ed il rango di legge ordinaria che può essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva. È rimasta minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, né di questa Corte, la tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero rango costituzionale o comunque superiore, così da poter essere abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati (*pacta sunt servanda*), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta».

⁶ Su punto cfr. Corte costituzionale n. 10 del 1993, dove si affermava che le norme convenzionali introdotte nel nostro ordinamento sono «norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria», ma, soprattutto, Cass., Sez. Unite, 19 luglio 2012, n. 10542 e 23 dicembre 2005, n. 28507, decisioni, queste ultime, successive alla riforma costituzionale del 2001, ma precedenti la presa di posizione contenuta nelle sentenze costituzionali del 2007.

⁷ Si veda, tuttavia, il provvedimento assunto dal Tribunale di Roma, Sezione prima civile, Giudice Dott.ssa Donatella Galterio del 23 settembre 2013, nel quale, in sede di provvedimento d'urgenza reso in materia di procreazione medicalmente assistita, si sostiene che il giudice comune deve dar seguito alle decisioni di condanna del giudice europeo (la Corte EDU) «senza necessità di sollevare l'ulteriore pregiudiziale di costituzionalità, ogni qualvolta la regola ricavabile dalla sentenza CEDU sia sufficientemente precisa ed

della norma internazionale immessa nell'ordinamento interno, perché la Corte ha inteso proprio distinguere nettamente il fenomeno della diretta applicazione, riservata al solo diritto comunitario (giustificandone la ragione d'ordine costituzionale), da quello relativo al diritto convenzionale rispetto al quale l'art. 117, 1° comma, assume il ruolo di una disposizione che sviluppa la sua operatività solo se posta a contatto con altre norme (che la Corte definisce di rango *sub-costituzionale*⁸) le quali sono destinate a dare contenuto a quel parametro. Ed il contenuto degli obblighi internazionali è rappresentato proprio dai trattati immessi nell'ordinamento (ed in particolare dalla CEDU) la cui funzione, appunto, è quella di dar concretezza agli obblighi di carattere internazionale che la Costituzione intende garantire con la conseguenza che la legge interna confliggente con il trattato si pone in contrasto 'indiretto' con la norma costituzionale e siffatto contrasto non può che risolversi nella proposizione di una questione di legittimità costituzionale.

In terzo luogo, se è vero, per un verso, che al giudice comune è inibita la disapplicazione della norma interna contrastante con la norma convenzionale, il ruolo del giudice nella dinamica dell'applicazione del diritto internazionale pattizio risulta, per così dire, assai valorizzato. Il giudice è infatti chiamato a risolvere l'eventuale antinomia tra norma interna e norma convenzionale ricorrendo all'interpretazione conforme della legge interna rispetto al trattato, a muoversi insomma nella prospettiva

incondizionata da sostituirsi, senza margini di ambiguità, a quella interna riconosciuta contraria alla Convenzione, laddove la rimessione alla Corte costituzionale, dovrà essere limitata alle sole questioni che pur in presenza di una regola CEDU autoapplicativa, evidenzino un possibile contrasto tra quest'ultima e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale». In senso del tutto opposto la posizione espressa da Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 14 che, in asserita applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ha ritenuto di non conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo procedendo ad una disapplicazione 'rovesciata', vale a dire alla disapplicazione della norma internazionale in contrasto con la norma interna, come ricorda CATALDI, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, cit., p. 333.

⁸ In realtà l'affermazione della natura *sub-costituzionale* delle norme del Trattato, la quale sembra comportare l'affermazione di una loro posizione gerarchica peculiare, non appare corretta come ha acutamente rilevato S.M. CICCONE, *Creazione indiretta del diritto e norme interposte*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, p. 565 ss., il quale, svolgendo un'ampia analisi sui meccanismi di adattamento, conclude nel senso che le norme di esecuzione della CEDU, «create sulla base dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 2 della l. 4 agosto 1955, n. 848, sono qualificabili come norme interposte di grado legislativo aventi la funzione di parametro in rapporto all'art. 117 comma 1, senza dover postulare, a questo fine, un loro grado gerarchico sub costituzionale». Il tema è stato poi ripreso dallo stesso autore nel saggio *Tipologia, funzione grado e forza delle norme interposte*, in «Diritto e società», 2011, p. 721, ss.

della ricerca di ogni possibile soluzione interpretativa che renda la norma interna compatibile con la norma di esecuzione dell'atto internazionale, utilizzando la proposizione della questione di costituzionalità come soluzione ultima ed estrema nella quale la norma CEDU svolgerà il ruolo di parametro integrativo della disposizione costituzionale. E tale sforzo interpretativo dovrà assumere come parametro la norma convenzionale nella interpretazione fornita dal giudice della Convenzione, con una operazione che, a sua volta, richiederà uno sforzo interpretativo ulteriore e talvolta più complesso. Ed infatti la capacità condizionante delle interpretazioni individuate dalla Corte europea varierà, come è stato, di recente, acutamente osservato⁹, in ragione della circostanza che l'interpretazione della Corte di Strasburgo discenda da una specifica sentenza di condanna relativa allo Stato cui appartiene il giudice chiamato a interpretare (ed in tal caso rivelerà una forza condizionante più stringente) ovvero concernente Stati diversi rispetto a quello cui appartiene il giudice rispetto al quale il monopolio interpretativo della Corte europea dovrà e potrà conciliarsi con il principio del 'margine di apprezzamento' contenuto nella stessa Convenzione¹⁰.

In quarto luogo, la posizione assunta dalla Corte sembra avere escluso in maniera decisa che l'innovazione introdotta dall'art. 117, 1° comma, abbia inciso anche sui meccanismi di adattamento. In particolare sembra doversi escludere che si possa parlare di una estensione del meccanismo di adattamento automatico anche al diritto internazionale pattizio¹¹ a somiglianza dello strumento già previsto dall'art. 10 Cost. per il diritto internazionale generale. In realtà alla tesi secondo cui la previsione di un generale vincolo legislativo gravante sul legislatore, sia statale che regionale, di rispetto degli obblighi internazionali comporti che i trattati siano automaticamente immessi senza necessità di un ordine di esecuzione, sembra potersi replicare che proprio la svolta giurisprudenziale del 2007 milita in senso contrario. Per un verso, infatti, la Corte tiene distinto il meccanismo di cui all'art. 10 Cost. e non sembra in alcun modo attribuire all'art. 117 il significato della estensione del sistema

⁹ Vedi, sul punto le osservazioni di M. RUOTOLO, *L'incidenza della CEDU sull'interpretazione costituzionale. Il 'caso' dell'art. 27, comma 3, Cost.* (in questo volume).

¹⁰ Si mostra particolarmente critico nei confronti del vincolo discendente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo L. CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2008, p. 301 ss, e spec., pp. 309-310 il quale rileva che il vincolo interpretativo non è affatto naturale ed addirittura può considerarsi inventato in quanto l'art. 46, par. 1, della Convenzione obbliga gli Stati a rispettare le sentenze definitive solo se pronunciate in controversie in cui sono parti.

¹¹ Cfr. al riguardo la posizione di A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione europea*, in «Rassegna parlamentare», 2002, p. 924.

di adattamento automatico e, per altro verso, essa sembra far riferimento a norme convenzionali di volta in volta immesse nell'ordinamento, così da escludere che si possa ipotizzare l'avvenuta introduzione di una 'trasformazione permanente' al diritto internazionale pattizio.

Certo, anche con il quadro così delineato permangono problemi cui la risposta della giurisprudenza costituzionale può, in qualche modo, sembrare insufficiente.

Si è sottolineato, ad esempio, che una qualche ombra sulla tecnica della utilizzazione della norma pattizia in chiave di norma interposta possa discendere dalla possibilità che il giudice, operando alla necessaria ricerca dell'interpretazione conforme alla norma convenzionale, tralasci l'eventuale problema di una possibile incompatibilità di quest'ultima con il dettato costituzionale. È pur vero che la Corte, specie nella sentenza 311 del 2009, sottolinea come il possibile verificarsi di una tale ipotesi, per quanto appartenga al novero delle eventualità più remote, imporrà che la Corte stessa verifichi la costituzionalità della relativa norma di adattamento, ma è anche vero che questa preliminare operazione non sembra imposta al giudice quando opererà alla ricerca della possibile interpretazione conforme e, constatata l'impossibilità, solleverà la questione di legittimità costituzionale.

È stato osservato¹², al riguardo, che nella stessa logica seguita dalla Corte sarebbe stato più opportuno che il giudice, preliminarmente, si desse carico della compatibilità della norma pattizia con i principi costituzionali prima ancora di procedere all'interpretazione conforme e eventualmente investisse la Corte del dubbio concernente ambo le norme (quella pattizia rispetto alla Costituzione, e quella interna rispetto alla norma [interposta] del trattato).

Ma forse il problema più ampio riguarda l'applicabilità dei principi consolidati nella giurisprudenza costituzionale a tutte le norme internazionali di origine pattizia, alle norme, in altri termini, diverse dalla CEDU che ha costituito, ad un tempo, l'occasione ed il modello per la svolta interpretativa del giudice delle leggi intorno al ruolo ed al significato dell'art. 117, 1° comma, Cost.

¹² Si vedano, al riguardo, le osservazioni critiche di P. CARETTI, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2008, pp. 311-320, il quale si sofferma poi sull'ulteriore profilo problematico concernente l'affermazione secondo cui il controllo di costituzionalità 'stretto' rispetto alle norme CEDU abbia poco senso in relazione ad una convenzione che contempla diritti fondamentali in larga misura recepiti dalla Costituzione italiana sicché «le possibili ipotesi di contrasto si muovono più sul terreno della misura accordata ai singoli diritti, piuttosto che su quello della violazione indiretta del parametro costituzionale».

3. L'estensione dell'ambito di operatività della formula 'obblighi internazionali'

Veniamo così al punto centrale di queste brevi riflessioni. A me pare che il problema dei trattati diversi dalla CEDU sia suscettibile di essere sdoppiato in due diversi, sia pure complementari, aspetti.

Il primo di questi riguarda l'estensione dell'ambito dell'area di operatività della formula 'obblighi internazionali', riguarda, in altri termini, il significato che deve attribuirsi alla formula, certamente assai vasta e generica, contenuta nella disposizione costituzionale. Se è vero, infatti, che la costruzione offerta dalla giurisprudenza costituzionale si svolge ripetutamente con un riferimento, se si vuole, altrettanto generico a tutti gli obblighi internazionali, è però indiscutibile che il ragionamento è poi condotto alla luce della specificità che contrassegna il trattato CEDU.

Il secondo aspetto, più ampio e complesso, concerne invece – una volta delimitato l'ambito di operatività della disposizione costituzionale – il modo in cui debba essere inteso il vincolo al rispetto degli obblighi internazionali rispetto ai trattati diversi dalla CEDU che non prevedono la presenza di un giudice appositamente istituito per assicurare l'uniformità dell'interpretazione della norma pattizia e garantire il rispetto ad opera degli Stati contraenti. Se, insomma, la Convenzione europea (o, meglio le norme di adattamento) non si differenziano sul piano delle fonti rispetto ad altri trattati, secondo la giurisprudenza costituzionale, è però innegabile che la peculiarità di quel trattato abbia giocato un ruolo determinante nella interpretazione dell'art. 117 offerta dalla Corte, sia in riferimento alla presenza del giudice della Convenzione (la Corte di Strasburgo), sia in riferimento alla questione della differenziazione rispetto al diritto comunitario dal quale la Corte ha fatto derivare il divieto di disapplicazione della norma interna confliggente, con la conseguenza che, quanto meno, su questi due specifici punti si pone il problema di verificare la tenuta dello schema costruito dalla giurisprudenza costituzionale, ovvero di verificare se con riferimento agli 'altri' trattati si configurino modalità diverse di rispetto del principio introdotto con il novellato art. 117 Cost.

Quanto al primo dei due profili, nonostante sia stata autorevolmente prospettata una interpretazione che, facendo leva sulla formulazione letterale della disposizione costituzionale, giunge a prospettare un obbligo di conformazione rispetto a tutti gli obblighi internazionali alla sola condizione del loro perfezionamento con la stipulazione e con la ratifica, anche quando non seguita dall'adattamento, in quanto – si sostiene – il dovere di rispetto «prescinde dall'*an* come dal '*quando*' esso sia recepito

nell'ordinamento interno»¹³, la tesi indubbiamente prevalente è quella che circoscrive gli 'obblighi' solo in riferimento ai trattati per i quali vi sia stata una espressa deliberazione parlamentare.

Ciò, nonostante le ambiguità contenute nella legge n. 131 del 2003, la quale è stata approvata espungendo dal suo testo proprio l'espressione che ancorava gli obblighi ai soli trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione. È nettamente prevalsa, pertanto, una interpretazione di tipo sistematico che, facendo leva anche sulla norma contenuta nell'art. 80 Cost. (la quale, come è noto, richiede l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei trattati internazionali che comportano modificazioni delle leggi in vigore), mira così ad escludere la possibilità che anche accordi in forma semplificata o ratificati in assenza di legge di autorizzazione, possano configurare obblighi di conformazione in capo al legislatore ordinario¹⁴. Ora se questa delimitazione si rivela particolarmente significativa perché in fondo impedisce che atti diversi da una fonte di livello primario possano vincolare proprio lo stesso legislatore¹⁵, resta il fatto che l'area degli atti dai quali discendono obblighi internazionali rimane pur sempre di grande ampiezza. Ciò non solo perché lo stesso campo dei trattati concernenti il sistema dei diritti si è andato progressivamente estendendo e rafforzando, ma anche perché in questa area insistono trattati ed accordi anche di natura assai diversa, multilaterali o anche solo bilaterali, concernenti i settori più disparati che vanno dagli accordi di natura commerciale a quelli di cooperazione industriale di vario genere (tanto per citare solo alcuni esempi). Proprio in questa eterogeneità e varietà degli obblighi internazionali è stata individuata una zona critica sul modo di intendere il ruolo dell'art. 117 disegnato dalla Corte, sia perché l'appiattimento di tutti i trattati 'sullo stesso gradino altissimo' finirebbe per oscurare la realtà delle relazioni internazionali e far dimenticare come con i trattati 'si possa fare, si sia fatto e si faccia di tutto, dalle cose più alte alle più basse'¹⁶, sia perché essa costituirebbe il

¹³ Così F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, CEDAM, Padova 2009, p. 137.

¹⁴ Osserva al riguardo CANNIZZARO, *Corso di diritto internazionale*, cit., p. 467 che, con riferimento ad una interpretazione letterale dell'art. 117, si potrebbe «addirittura concludere che il vincolo alla funzione legislativa possa sorgere anche rispetto ad accordi conclusi dall'Esecutivo in violazione rispetto alla procedura costituzionale prevista dall'art. 80 Cost. Questa interpretazione sarebbe però irragionevole. Essa, infatti, capovolgerebbe completamente la logica istituzionale sulla quale è fondato l'art. 80 [...] che ha precisamente lo scopo di tutelare le prerogative legislative da interferenze dell'esecutivo».

¹⁵ Vedi, sul punto, le considerazioni di G. PARODI, *Le fonti del diritto*, Giuffrè, Milano 2013, p. 31.

¹⁶ Le espressioni tra virgolette sono di CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale*, cit., p. 306.

presupposto di un eccessivo irrigidimento della legislazione in quei settori occupati, per così dire, dalla normazione convenzionale dove il legislatore non può far altro che arretrare o comunque non contraddire la disciplina pattizia. Ma di là da questi profili critici rimane il problema di verificare se nei confronti degli obblighi diversi dalla CEDU, di quegli obblighi cioè che non condividano (per usare le stesse espressioni della Corte) ‘struttura’ ed ‘obiettivi’ della CEDU, si possa ipotizzare l'utilizzazione di strumenti diversi rispetto allo schema «interpretazione conforme alla CEDU (con vincolo interpretativo alla giurisprudenza di Strasburgo) – proposizione della questione di legittimità».

4. Il vincolo al rispetto degli obblighi internazionali nei confronti dei trattati diversi dalla CEDU: in particolare i criteri alternativi alla proposizione della questione di costituzionalità per assicurare la conformità della norma interna al trattato

Invero, già subito dopo la svolta giurisprudenziale del 2007, si era sottolineato come le motivazioni delle due decisioni in punto di divieto di disapplicazione delle norme interne contrastanti manifestassero un qualche segno di incertezza e di disarmonia tra le due decisioni, l'una (la sent. 348) sembrando voler far leva sulla maggior capacità di resistenza della CEDU, l'altra (la sent. 349) ponendo l'accento sulla struttura e le caratteristiche delle norme convenzionali, con la conseguenza di lasciare in ombra la ragione per la quale si debba sempre rinunciare alla possibilità di una applicazione diretta della norma convenzionale (quanto meno quando sia successiva a quella configgente interna). Si poneva così in evidenza come in realtà lo schema della necessaria instaurazione del giudizio di costituzionalità (fallito il tentativo di interpretazione conforme) non necessariamente avrebbe dovuto ritenersi come preclusivo di altri strumenti mediante i quali assicurare l'applicazione della norma pattizia ove quest'ultima presentasse una diversa struttura rispetto alla CEDU, quali ad esempio l'accertamento dell'avvenuta abrogazione ovvero l'utilizzazione del criterio di specialità¹⁷. In altri termini, dinanzi a trattati diversi dalla

¹⁷ Sul punto cfr. le riflessioni di S. BARTOLE, *Integrazione e separazione della tutela costituzionale e convenzionale dei diritti umani*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2008, pp. 292-293, il quale rileva come non risulti chiara la ragione per la quale «si debba rinunciare – a favore del giudizio di costituzionalità – ad un'applicazione diretta di norma convenzionale successiva nel tempo ed idonea ad abrogare quella nazionale di

CEDU, fermo restando che la disapplicazione della norma interna contrastante con la norma internazionale verrebbe a porsi in insanabile contrasto con la giurisprudenza costituzionale, non sembra tuttavia potersi escludere che i giudici, nella concreta esperienza dell'applicazione di norme pattizie di diversa natura, possano utilizzare strumenti che consentano di giungere alla prevalenza della disciplina convenzionale (e, dunque, al pieno rispetto degli obblighi internazionali) senza necessariamente sollevare la questione di costituzionalità per violazione della norma interposta. Proprio muovendo da questi spunti, specie in riferimento alla perdurante possibilità di utilizzazione concreta dell'abrogazione ovvero dello strumento offerto dal criterio di specialità, un'ampia e accurata analisi critica di qualche anno successiva alla svolta giurisprudenziale del 2007 ha posto in evidenza come i giudici, con riferimento a trattati diversi dalla CEDU, si siano ritagliati spazi che «in modo più o meno ortodosso [...] consentono loro di far prevalere la disciplina internazionale senza passare attraverso il giudizio di costituzionalità»¹⁸. Siffatta attività interpretativa si è mossa in almeno tre direzioni che possono così sinteticamente essere riassunte: a) l'utilizzo dell'interpretazione conforme; b) il ricorso al criterio di specialità; c) l'accertamento dell'abrogazione. Quanto al primo strumento può pacificamente affermarsi che non si tratta della utilizzazione di un canone interpretativo sorto in occasione dell'interpretazione dell'art. 117, bensì di un canone già largamente in uso, addirittura nell'ambito degli stessi trattati internazionali. Ciò che finisce per rendere l'utilizzo di questo canone potenzialmente più proficuo in relazione agli atti diversi dalla CEDU è, con evidenza, il suo risultare del tutto sciolto da una interpretazione vincolante della norma pattizia, quale è quella che discende dalla Corte europea. Con la conseguenza che il giudice potrà compiere operazioni interpretative caratterizzate da un margine certamente più ampio di duttilità e dalla conseguente possibilità di avvicinare il significato delle due norme (quella convenzionale e quella interna) con maggiore facilità. In realtà siffatto criterio sembra poter trovare (o aver già trovato) uno spazio particolarmente ampio, come in qualche modo confermato dalla sostanziale carenza di

legge ordinaria con essa configgente, ovvero perché quella stessa norma convenzionale atta ad avere eventualmente diretta applicazione non possa essere preferita, in base ad ovvie considerazioni di specialità, ad una norma ordinaria successiva».

¹⁸ L'espressione è di E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in *Corte Costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Giuffrè, Milano 2010, p. 110, cui si deve fino ad oggi lo studio più accurato sul tema degli obblighi scaturenti da convenzioni internazionali diverse dalla CEDU.

questioni di costituzionalità che assumano come parametro convenzioni diverse dalla CEDU¹⁹ a testimonianza di una attività interpretativa che verosimilmente ha raggiunto conclusioni accettabili sul punto del rispetto degli obblighi internazionali senza necessità di ricorrere alla proposizione della questione di costituzionalità.

In qualche modo connesso al canone dell'interpretazione conforme si rivela poi l'utilizzazione del criterio di specialità, criterio che, già antecedentemente alla riforma del 2001, era largamente utilizzato dalla giurisprudenza comune al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi immessi nell'ordinamento interno. Posto che tale criterio sembra poter essere utilizzato solo con riferimento ai trattati cui sia stata data esecuzione nell'ordinamento interno mediante uno dei meccanismi di adattamento, in quanto per sua natura applicabile tra fonti di pari grado (ossia entrambe dotate della forza della legge ordinaria), appare condivisibile la tesi secondo cui l'applicazione di questo criterio debba essere intesa in senso rigoroso e, in qualche misura, restrittivo, vale a dire come accertamento ad opera del giudice della prevalenza della norma speciale (pattizia) al singolo caso, al caso cioè al quale la singola, specifica norma risulti applicabile in relazione alla concreta fattispecie. Finirebbe, infatti, per urtare decisamente con lo schema offerto dalla giurisprudenza costituzionale (per come lo si è delineato in precedenza) l'utilizzazione del criterio di specialità in una accezione più ampia, vale a dire come generale specialità (e, dunque, prevalenza) di ogni norma pattizia recepita sulla confliggente norma interna fino al momento in cui il legislatore nazionale non avesse manifestato la contraria volontà di venir meno agli obblighi contratti sul piano internazionale. Tesi questa che, pur autorevolmente sostenuta²⁰, finirebbe, ove accolta nella sua interezza,

¹⁹ Osserva LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, cit., p. 114, al riguardo, che «è proprio la possibilità per ogni giudice di determinare autonomamente il contenuto dell'obbligo internazionale che offre una seconda spiegazione della mancanza di questioni di legittimità costituzionale aventi come unico parametro interposto un trattato diverso dalla Convenzione europea».

²⁰ Vedi sul punto B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, p. 329, il quale osserva: «il principio di carattere interpretativo, secondo cui il trattato internazionale, una volta introdotto nell'ordinamento interno, prevale finché non si dimostri la volontà del legislatore di venir meno agli impegni internazionali, è, come chi scrive ha sempre sostenuto, un principio di specialità *sui generis*, di una specialità che non va confusa con quella *ratione materiae* o *ratione personarum*: la specialità consiste per l'appunto nel fatto che la norma internazionale è sorretta non solo e non tanto dalla volontà che certi rapporti siano regolati in un certo modo quanto dalla volontà che gli obblighi internazionali siano rispettati. Così inteso – ed in ciò modifichiamo un'opinione espressa in precedenti edizioni di questo libro – il principio di specialità dei trattati è applicabile anche quando l'adattamento ad un trattato abbia avuto luogo con procedimento ordinario e sempre che

per elidere radicalmente ogni possibile configurazione della norma pattizia come norma interposta nel giudizio di costituzionalità, o meglio per eliminare del tutto l'esigenza del controllo di costituzionalità sulla norma interna confliggente con quella convenzionale. D'altra parte le stesse sentenze 'gemelle' del 2007 (e la giurisprudenza costituzionale successiva) non sembrano contraddire la possibilità del ricorso al predetto criterio nei termini delineati. Ed anzi la sent. 349/07, contenendo una (peraltro isolata) esortazione ai giudici ad avvalersi della presunzione di conformità della norma interna alla norma pattizia sembra lasciare spazio alla utilizzazione del principio di specialità. In qualche modo, dunque, l'uso di questo criterio sembra poter rappresentare una attività preliminare e doverosa da parte del giudice, una attività che può inquadrarsi nella più ampia ricerca di una interpretazione compatibile con il trattato recepito (e, dunque, con il principio costituzionale), posto che la proposizione della *quaestio legitimittatis* rappresenta pur sempre 'l'ultima spiaggia', una volta falliti i tentativi svolti sul piano ermeneutico²¹.

Quanto, infine, al possibile uso dell'istituto dell'abrogazione non sembra vi possano essere ostacoli al suo utilizzo purché sussistano due condizioni, ossia che si tratti di una norma pattizia posteriore alla norma interna e che la stessa norma pattizia sia dotata di quel contenuto di specificità e di immediata applicabilità che ne consenta il raffronto con la norma interna precedente. Situazione, questa, che difficilmente può essere predicata in capo alla CEDU, il cui contenuto è prevalentemente caratterizzato da norme di principio non dissimili dalla struttura tipica delle norme costituzionali, mentre più facilmente si può riscontrare in altri trattati recepiti nell'ordinamento interno e costruiti mediante disposizioni che si presentano di immediata e diretta applicazione²². Naturalmente la

sia possibile stabilire in un qualsiasi modo che le norme interne di adattamento, sebbene riformulate, siano state emanate proprio per rispettare gli impegni internazionali».

²¹ Osserva, al riguardo LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, cit., p. 121, che «l'unica differenza con il ricorso all'interpretazione conforme all'obbligo internazionale avente ad oggetto una specifica disposizione di legge interna è che in questo caso il giudice procede a una sorta di interpretazione conforme al vincolo internazionale 'di sistema', al termine della quale riscontra che l'eventuale questione di legittimità costituzionale della norma interna difforme dall'obbligo internazionale risulta non rilevante, invece che manifestamente infondata». Sul punto si veda altresì E. CANNIZZARO, *Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano in due recenti decisioni della Corte costituzionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 2008, p. 140.

²² È tuttavia da ricordare, come osserva esattamente G. CATALDI, *Rapporti tra norme internazionali e norme interne*, in *Digesto Discipline pubblicistiche*, vol. XII, Torino 1997, p. 400 ss., che non può escludersi che norme che appaiano incomplete possano invece

ulteriore condizione alla stregua della quale è possibile far uso dello strumento abrogativo risiede nella sensibilità del giudice che non può ricorrere ad abrogazioni, per così dire, mascherate per realizzare una disapplicazione della norma interna, sia perché una simile operazione urterebbe frontalmente con l'impostazione accolta dalla Corte costituzionale, sia perché, ovviamente, si verrebbero a confondere istituti che si muovono su piani teorici radicalmente diversi, rispondendo la disapplicazione a logiche e presupposti del tutto differenti dalla incompatibilità cronologica. È verosimile ritenere, pertanto, che il ricorso all'abrogazione si affermi (o, forse, più correttamente, continui ad essere utilizzato) dalla giurisprudenza comune, relegando, così, correttamente, il ricorso alla proposizione della questione di costituzionalità alle sole ipotesi di impossibilità di accertare l'avvenuta abrogazione²³ (ovvero di ricorrere agli altri strumenti di cui si è detto) per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali. È quasi superfluo, peraltro, sottolineare che l'uso dei criteri di cui si è detto si muove sul piano delle singole questioni che, di volta in volta, si presentano all'esame del giudice comune; assume, in altri termini, una rilevanza *inter partes*, mentre, ovviamente, la proposizione della questione di legittimità, se è poi seguita dalla declaratoria di illegittimità della norma interna incompatibile, è l'unica a dispiegare una efficacia *erga omnes*, ad espungere in via definitiva dall'ordinamento una disposizione che contrasta con l'obbligo internazionale. Nonostante ciò l'uso ad opera del giudice dei criteri in parola (ed in particolare del criterio di specialità e dell'accertamento dell'abrogazione) rispetto alla pluralità degli obblighi internazionali diversi dalla CEDU non sembra incompatibile con la costruzione della Corte in termini di garanzia del rispetto degli obblighi mediante la proposizione della questione di legittimità, condizionata dai caratteri strutturali della CEDU, ed in particolare, dalla necessità di assicurare la costante prevalenza delle relative norme, nella interpretazione offerta dalla Corte EDU, e dai suoi obiettivi.

essere suscettibili di immediata applicazione mentre anche norme dettagliate possano risultare non *self-executing* in virtù di una sorta di reazione di rigetto dell'ordinamento interno. Sui caratteri delle norme patrizie *self-executing* si veda l'ampia analisi contenuta nel lavoro di S. AMADEO, *I trattati internazionali dinanzi alla Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1999, p. 67 ss.

²³ Osserva sul punto LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, cit., p. 127 che l'alternativa tra accertamento dell'avvenuta abrogazione da parte dell'autorità giudiziaria o dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte risulta «del tutto analoga a quella sulla quale prese posizione la prima sentenza della Corte costituzionale, la n. 1/56, in riferimento alle leggi anteriori alla Costituzione repubblicana ritenute incompatibili con una norma costituzionale sopravvenuta».

Se poi l'uso di questi strumenti si affermi, in concreto, nelle esperienze dei giudici comuni è operazione di difficile verifica richiedendo una ricerca ed una analisi di dati di problematica reperibilità ed un monitoraggio costante della produzione giurisprudenziale a vario livello non sempre agevole. In alcune analisi dedicate, di recente a specifici trattati, quali ad esempio la Carta sociale europea²⁴, emerge soprattutto il dato secondo cui i giudici, di fronte a norme che individuano prevalentemente principi, sono propensi a riconoscere all'obbligo internazionale soprattutto il ruolo di criterio interpretativo, o più correttamente ad attribuirgli una efficacia in funzione integrativa della norma interna diretta a pervenire a interpretazioni che si orientino verso il sostanziale rispetto della norma internazionale²⁵. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, può essere utile rilevare che, almeno con riferimento all'anno 2013, una sola questione (quella decisa con la sent. 7 del 2013) ha visto affrontare direttamente una situazione in cui entravano in gioco impegni internazionali ratificati e resi esecutivi nell'ordinamento interno. Si trattava della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e della analoga Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d'Europa (entrambi ratificati e resi esecutivi con legge. La Corte è pervenuta all'annullamento della norma interna (nella specie l'art. 569 del c.p.) la quale, precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore in conseguenza dell'automatica perdita della potestà genitoriale nell'ipotesi di accertato delitto di soppressione di stato, violava i due trattati, considerati norme interposte nel giudizio di costituzionalità e, pertanto, si poneva in contrasto con l'art. 117 Cost. La decisione conferma, in fondo, che dinanzi a trattati, diversi dalla CEDU, contenenti prevalentemente norme di principio, la via obbligata rimane quella della proposizione della questione di costituzionalità²⁶.

²⁴ Vedi al riguardo la ricerca di G. GUIGLIA, *La rilevanza della Carta sociale europea nell'ordinamento italiano: la prospettiva giurisprudenziale*, in «Federalismi.it», n. 18 del 2013 <http://www.uilpadirigentiministeriali.com/attachments/article/3224/++la_rilevanza_.pdf> (ultimo accesso 18.08.2014).

²⁵ La funzione di ausilio all'interpretazione svolta dalle norme pattizie era stata sottolineata, già prima della riforma del 2001, da M. RUOTOLO, *La funzione ermeneutica delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni costituzionali*, in «Diritto e società», 2000, p. 291 ss.

²⁶ Su questa decisione, vedi V. MANES, *La Corte costituzionale ribadisce l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. ed aggiorna la 'dottrina' del 'parametro interposto'*, in «Diritto penale contemporaneo», 2013.

*Ensuring compliance with international conventions
except the European convention on human rights (ECHR)
in the Italian legal order*

Starting from the case law relating to the legal instruments provided for in the Italian legal order to ensure compliance with the European Convention on Human Rights (ECHR), the a. addresses the problem whether other instruments not involving a recourse to the Constitutional Court can be resorted to as regards other international treaties outside the ECHR.